



Associazione fra le Società di Factoring Italiane

CIRCOLARE INFORMATIVA 28/91

Milano, 20 Dicembre 1991

\*\*\*\*\*

OGGETTO:

In allegato trasmettiamo un documento recentemente predisposto dall' Associazione Bancaria Italiana relativamente alla Disciplina degli intermediari finanziari non bancari nel quadro dei provvedimenti contro la criminalità organizzata.

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

\*\*\*\*\*

DISTRIBUZIONE: BAI FACTORING

BARCLAYS FACTORING

BN FACTORING

CARIPUGLIA FINANZIARIA

CBI FACTOR

CENTRO FACTORING

COFIRI FACTOR

COMIT FACTORING

CREDIT FACTORING

DESIO E BRIANZA FACTORING

FACTOR INDUSTRIALE

FACTORIT

FIME FACTORING

FIN-ECO FACTORING

FINROMA

FISCAMBI FACTORING

FIRST CHEMICAL FACTORING

GENERAL FACTOR

I.FI.S. FACTORING

IFITALIA

MEDIOFACTORING

MONTI PASCHI FACTOR

OLIVETTI FINFACTORING

RIESFACTORING

SANPAOLO FACTORING

SELEFACTOR

SERFACTORING

DOCT. RATTI

DOCT. VINCENT

DOCT. CORAGGIO

DOCT. SORINO

AVV. BONDIOI

DOCT. GUIDUCCI

AVV. DEL FRATE

DOCT. LENCI

DOCT. GHIDONI

DOCT. LOCONSOLE

RAG. BARBIERI

RAG. REALI

DOCT. FILIPPI

DOCT. AMBROSIO

RAG. FACCHETTI

DOCT. VAZZA

DOCT. BURCHI

RAG. CARATI

RAG. CASAMASSIMA

DOCT. BADOGLIO

AVV. SCIUME'

DOCT. MUSSO

DOCT. CALLIGARO

RAG. TRUFFELLI

DOCT. TANSINI

RAG. ZUIN

DOCT. SAMAJA

RAG. DE PALO

SIG. HAIM

DOCT. SSA FERRO MILONE

DOCT. GUIDORIZZI

DOCT. CAMBRIANI

Presidenza e Segreteria:

Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI

Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:

Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

SIFIND

SPEI FACTORING

SUD FACTORING

TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR

UEB FACTORING ITALIA

VENETA FACTORING

DOTT. FURLOTTI

DOTT. CREMA

DOTT. LUZZATTO

DOTT. GRECO

DOTT. VITTORI

DOTT. CANETTA

DOTT. BARBUI

\*\*\*\*\*



**DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI NEL  
QUADRO DEI PROVVEDIMENTI CONTRO LA CRIMINALITA'  
ORGANIZZATA**

**I - Obblighi di identificazione e di registrazione cui  
sono tenuti gli intermediari finanziari**

Il primo comma dell'art. 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197 che ha convertito il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 ha nuovamente modificato l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 - che imponeva l'obbligo dell'identificazione e della registrazione di quanti avessero effettuato operazioni in contanti superiori a 20 milioni di lire - come sostituito dall'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Tale ultima norma, come noto, aveva esteso l'obbligo della identificazione nei confronti di chiunque compia operazioni che comportino trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, per importi superiori a 20 milioni di lire.

In base alla normativa del 1991, i destinatari dei nuovi obblighi di identificazione e di registrazione sono:

a) gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

- b) gli enti creditizi;
- c) le societa` di intermediazione mobiliare;
- d) le societa` commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;
- e) gli agenti di cambio;
- f) le societa` autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;
- g) le societa` di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
- h) le societa` fiduciarie;
- i) le imprese ed enti assicurativi;
- l) la societa` Monte Titoli S.p.a.;
- m) gli intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o piu` delle seguenti attivita`:
  - concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresa la locazione finanziaria;
  - assunzione di partecipazioni;
  - intermediazione in cambi;
  - servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

Gli obblighi in questione riguardano quindi tutti gli intermediari finanziari non bancari e non piu' - come disponeva in precedenza la legge n.55/1990 - i soli intermediari partecipati da aziende di credito, agenti di cambio e simili.

#### Identificazione dei soggetti che operano

All'atto del compimento di qualsiasi operazione soggetta a rilevazione, tutti gli intermediari finanziari e di borsa, ai sensi del nuovo testo dell'art. 13, debbono rilevare le complete generalita' di colui che effettua l'operazione, nonche' del soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eventualmente eseguita.

A sua volta colui che compie l'operazione ha l'obbligo di indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', le complete generalita' della persona per conto della quale eventualmente opera: salvo che il fatto costituisce piu' grave reato, l'omessa o la falsa dichiarazione delle generalita' del soggetto per conto del quale si esegue l'operazione e' punita con la reclusione da 6 mesi ad 1 anno e con la multa da 1 a 10 milioni.

Di particolare rilevanza e' la prescrizione concernente le operazioni frazionate, giacche' i nn. 2 e 3 del nuovo testo dell'art. 13, prevedono che vada effettuato il suddetto controllo "anche allorquando, per la natura e le modalita' delle operazioni poste in essere, si puo' ritenere che piu' operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo", ancorche' singolarmente inferiori al limite dei 20 milioni, costituiscano non di meno parte di un'unica operazione. A tal fine devono essere messi a disposizione del personale incaricato - entro il 7 luglio 1992 - gli strumenti tecnici idonei

a conoscere in tempo reale le operazioni eseguite dal cliente nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione.

In argomento da ricordare la specificazione contenuta nelle modalita' di attuazione del precedente testo dell'art. 13, secondo cui per "operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo", frazionate al fine di eludere la rilevazione, si devono intendere quelle realizzate nell'ambito della stessa giornata lavorativa e presso il medesimo operatore di sportello. Come e' noto, le modalita' di attuazione di quella normativa erano state demandate - come gia' avvenuto nel 1979 - al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e sono state disciplinate, per gli intermediari finanziari, con il decreto 4 luglio 1990 del Ministro del Tesoro.

E' da ritenere che tali norme attuative rimangano in vigore fino ad una loro sostituzione con una normativa che tenga conto del nuovo testo dell'art. 13.

Sotto il profilo sanzionatorio, mette conto evidenziare che l'inosservanza dei predetti obblighi di identificazione e registrazione imposti al personale incaricato dell'operazione e' punita con la multa da 5 a 25 milioni di lire.

#### Operazioni assoggettate alla registrazione

L'obbligo dell'identificazione sussiste ogni volta che vi sia un'operazione che comporti trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 20 milioni di lire, indipendentemente da come questa

operazione sia posta in essere (per cassa, per corrispondenza, ecc.).

Vale a dire cioè che l'obbligo in questione sussiste unicamente per i casi di "materiale ingresso o uscita" di mezzi di pagamento dagli intermediari finanziari interessati dall'operazione. Da notare come le modalità di attuazione del 1990 precisino che per mezzi di pagamento si intendono esclusivamente, oltre al denaro contante, gli assegni circolari e bancari, ivi compresi i vari tipi di assegni turistici, i titoli speciali dell'Istituto di emissione, i titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, gli assegni e i vaglia postali. Ne sono quindi esclusi i bonifici.

#### Modalità di registrazione

Con la modifica introdotta con il primo comma dell'art. 2 della legge n. 197, il nuovo testo del n. 4 dell'art. 13 del decreto-legge n. 625/1979 prevede ora che la data dell'operazione, la causale (prelevamento, versamento o riscossione), l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità di chi effettua l'operazione e il documento di identificazione esibito, nonché le complete generalità e, in caso di persona non fisica, la denominazione e la sede, dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e comunque inseriti entro 30 giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto presso il quale l'operazione viene eseguita.

In ordine ai dati concernenti le operazioni da inserire nell'archivio, il nuovo testo dell'art. 13 ha fra l'altro ribadito che debba annotarsi "l'importo dei singoli mezzi di pagamento". Particolare importanza assume

quindi il chiarimento contenuto nelle disposizioni di attuazione sopra ricordate per il quale "l'importo dei singoli mezzi di pagamento deve essere evidenziato ...  
..... distinguendo il totale del contante da quello complessivo degli altri mezzi di pagamento".

Le modalita' di attuazione hanno precisato, altresì, che per "complete generalita'" si intendono: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo. Al riguardo percio' e' stato formalizzato il principio - gia' affermato dalla giurisprudenza sotto la pregressa normativa - per il quale, se il soggetto richiedente l'operazione e' titolare di un rapporto nominativo in essere, e' sufficiente riportare sul registro unicamente il nome e cognome del richiedente e gli estremi del suddetto rapporto.

Analogo comportamento dovra' tenersi nel caso in cui l'operazione venga effettuata da soggetti delegati e/o procuratori del titolare del rapporto, purché siano stati in precedenza identificati. Al riguardo, si ritiene che fra i delegati e/o procuratori siano da ricomprendere anche gli "esibitori", i "presentatori" e i "delegati di cassa", purché, ovviamente, siano muniti di delega e si sia proceduto alla loro identificazione.

Al contrario, dovra' ogni volta provvedersi alla identificazione degli "esibitori" e dei "presentatori", nei cui confronti non sia stata rilasciata delega.

La normativa di attuazione aveva altresì mantenuto valido il principio per il quale, allorché vi sia l'impossibilita' di identificare chi effettua materialmente l'operazione (per esempio: operazioni per cassa continua o per corrispondenza), sussiste solo l'obbligo di indicare sul registro l'intestatario del conto o del rapporto cui si riferisce l'operazione stessa.



### Archivio informatico

Come si e' gia' accennato le registrazioni effettuate vanno inserite in un archivio centralizzato di pertinenza di ogni intermediario abilitato, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici. L'inserimento dei dati acquisiti deve essere effettuato entro 30 giorni dall'effettuazione dell'operazione, restando fermo che fino all'attivazione dell'archivio, i dati in parola devono risultare dai registri cartacei attualmente in essere ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 625/1979.

L'archivio in questione deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche: a tal fine, con decreto del Ministro del Tesoro, da emanarsi entro il 30 giugno 1992, dovranno essere stabilite le modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' gli standards e le compatibilita' informatiche da rispettare. Entro 6 mesi dalla data dell'emanazione del decreto, gli intermediari dovranno costituire il loro archivio.

Da tenere inoltre presente che

- a decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire 20 milioni devono essere integrati con il codice fiscale, ove attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita;

- a decorrere dal 1° gennaio 1992 tutti i dati di cui sopra, compreso il codice fiscale, devono essere acquisiti in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo;
- entro il 31 dicembre 1992 tutti i dati di cui sopra debbono essere acquisiti con riguardo ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1° gennaio 1992.

## II - Nuova disciplina degli intermediari finanziari non bancari

### Obblighi di iscrizione nell'elenco generale

Gli artt. 6-10 della legge n.197 disciplinano i profili strutturali delle imprese finanziarie, introducendo innovazioni di grande rilievo.

La prima di queste prevede che nell'elenco tenuto dal Ministro del tesoro - che si avvale dell'UIC, il quale dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia ed alla CONSOB - debbano essere iscritti tutti i soggetti che esercitano in via prevalente una o più delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 della legge (cioè: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito).

Si osserva al riguardo che il riferimento alla "prevalenza" dell'attività sembra debba interpretarsi nel

senso dello svolgimento effettivo di detta attivita', a prescindere dalla formulazione statutaria dell'oggetto sociale; si osserva altresì che nell'elenco vanno iscritte anche le holding finanziarie, cioè quelle società che svolgono attivita' di "assunzione di partecipazioni".

Per contro, il comma 2 impone certe caratteristiche a quei soggetti che esercitano sì attivita' finanziaria, ma "nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci": ne segue perciò che le caratteristiche di cui subito si dira' devono essere possedute solo da questi ultimi soggetti e non anche da quelli che esercitano attivita' finanziaria non fra il pubblico. Questa distinzione esclude dall'applicazione della specifica disciplina (ma non dall'obbligo di iscrizione nell'elenco) i soggetti che svolgono attivita' finanziaria non nei confronti di una clientela indifferenziata, bensì, ad esempio, esclusivamente nell'ambito delle società del gruppo cui appartengono.

### Requisiti di struttura e di professionalita'

Per i soggetti che svolgono attivita' finanziaria verso il pubblico, cioè per quelli indicati nel comma 2 dell'art. 6, sono richiesti requisiti riferiti alla struttura ed al capitale delle società, nonché alla professionalita' dei vertici aziendali.

Sotto il primo profilo, viene stabilito (comma 2) che i soggetti in questione devono assumere la struttura di società di capitali (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata) o di società cooperative e che il capitale versato non può essere inferiore a un miliardo di lire, salva la possibilita' per il Ministro

del tesoro, sentita la Banca d'Italia, di prescrivere con decreto soglie inferiori per particolari categorie di operatori; vengono concessi due anni (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) alle società esistenti per procedere "alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie".

Con una disposizione di deroga specifica per le società di leasing, il comma 2-bis dell'articolo in esame stabilisce che le stesse debbono avere la forma di società per azioni (e non anche di società di capitali o cooperative) e lo stesso ammontare minimo di capitale versato (un miliardo di lire); poiché la deroga è stabilita solo per la struttura ed il capitale di dette società, è da ritenere che per le stesse valga il biennio per procedere alla eventuale trasformazione e/o all'adeguamento del capitale.

Sotto il secondo profilo, il comma 3 individua i requisiti di professionalità per il presidente, l'amministratore delegato e il direttore generale (o, comunque, per le cariche che "comportino l'esercizio di funzioni equivalenti") delle società indicate nei commi 2 e 2-bis dello stesso art. 6, sostanzialmente ricalcando quanto disposto in materia per le aziende e gli istituti di credito dall'art. 2 del d.P.R. n. 350/1985. In particolare - "a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" - possono ricoprire le cariche indicate solo le persone "che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali

presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali": da segnalare, rispetto alla disciplina prevista per gli enti creditizi, che l'esperienza dirigenziale o amministrativa può essere maturata, ai fini che qui interessano, anche presso qualunque società di capitali.

Per quanto riguarda il collegio sindacale, il comma 4 - con una norma che non trova riscontro nella normativa relativa al settore creditizio - prevede (sempre a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) che uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 6 debba essere iscritto "nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti" e che la presidenza del collegio venga attribuita ad uno dei sindaci aventi detti requisiti. La disposizione attuale ha mutato in "o" la "e" presente nella formulazione contenuta nel decreto-legge n. 143/1991, non rendendo così più necessaria la contemporanea iscrizione dei sindaci in questione nei due albi. Tuttavia, la norma vigente rappresenta un significativo ampliamento dell'ambito soggettivo dei requisiti di professionalità dei sindaci, in quanto detti requisiti si applicano non solo alle società per azioni (per le quali già vige l'art. 2397 cod. civ.), ma a tutte le società che svolgono attività finanziarie e che hanno struttura giuridica diversa dalle s.p.a.

#### Obblighi di comunicazione all'UIC

Il comma 4-bis dell'art. 6 dispone che gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis dello stesso articolo (cioè quelli che operano nei confronti del pubblico), che

esercitano la propria attivita' alla data di entrata in vigore del decreto (cioe' al 9 maggio 1991), possono continuare a svolgerla "a condizione che ne diano comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione".

Con comunicato del Ministro del Tesoro pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.184 del 7 agosto sono state fornite precisazioni al fine di facilitare l'esecuzione di tale adempimento.

Lo stesso comma 4-bis dispone che ai soggetti i quali non ottemperino alle disposizioni sopra illustrate (quelle di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4) nei termini stabiliti, si applica la cancellazione dall'elenco (o, piu' verosimilmente, la non iscrizione nello stesso), "disposta dal Ministro del tesoro, anche su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB (comma 8).

Inoltre, l'esercizio di una delle attivita' indicate nel comma 1 dell'art. 6, da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, "ovvero per i quali [indipendentemente dall'iscrizione] non sussistano le condizioni per l'iscrizione", e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da quattro a venti milioni di lire (comma 9).

La pena ora indicata e' aumentata fino al doppio quando il fatto e' commesso adottando "modalita' operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attivita' bancaria" (comma 10): si tratta di una norma che intende presidiare (utilizzando anche il "deterrente" penale) lo svolgimento

dell'attivit  creditizia e che si pone nel solco dell'art. 96 della legge bancaria, relativo all'abusivo esercizio dell'attivit  creditizia, per il quale   stata ripristinata la sanzione penale dell'art. 29 della legge n. 55/1990.

### Obblighi di pubblicit 

Il comma 5 dell'art. 6 dispone che entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, a decorrere da quello relativo all'anno 1991, gli intermediari che operano con il pubblico depositino presso l'Ufficio italiano dei cambi l'elenco delle persone che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco (effettivo e supplente) e direttore generale (o cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti), con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre societ  ed enti di qualsiasi natura. La stessa documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci (effettivi e supplenti), entro trenta giorni dall'assunzione della carica.

Entro lo stesso termine sopra menzionato (trenta giorni dalla delibera), le societ  in parola debbono trasmettere l'elenco nominativo dei soci, quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio (comma 6).

L'omissione delle comunicazioni ora illustrate   punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da due a venti milioni di lire; qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato pi 

grave, si applica la reclusione fino a tre anni; gli intermediari cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa.

L'art. 7 della legge disciplina l'elenco speciale (e non una "sezione speciale dell'elenco", secondo quanto disponeva il decreto-legge n.143 convertito), che però non è più riferito - come invece accadeva nel ripetuto decreto-legge - ai soggetti abilitati a fungere da intermediari nei trasferimenti di cui all'art. 1. Infatti l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo in commento stabilisce che il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi riferibili all'attività svolta, alla dimensione ed al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nell'ambito degli intermediari che svolgono la propria attività presso il pubblico - "con esclusione di quelli che svolgono attività nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ." - sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

Le società iscritte nell'elenco speciale devono attenersi (pena l'applicazione di sanzioni amministrative agli esponenti e l'eventuale cancellazione dagli elenchi: comma 3) alle istruzioni dettate dalla Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del CICR, in materia di adeguatezza patrimoniale e di criteri per limitare la concentrazione del rischio, nonché, d'intesa con la CONSOB, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche. La Banca d'Italia può inoltre chiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie nonché disporre ispezioni a mezzo di funzionari



che hanno facolta' di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio delle loro funzioni (comma 2).

Si tratta di poteri tipici di una vigilanza di stabilita', che consentono di assoggettare a controllo una serie di societa' finanziarie, in funzione delle caratteristiche strutturali che esse presentano.

### Requisiti di onorabilita' dei soci e degli esponenti

L'art. 8 della legge stabilisce i requisiti di onorabilita' dei soci e degli esponenti - che, a differenza dei requisiti di professionalita', entrano in vigore immediatamente - stabilendo anzitutto (comma 1) che ai partecipanti al capitale delle societa' finanziarie di cui al capo II (cioe' indipendentemente dalla circostanza che svolgano la loro attivita' verso il pubblico o meno) si applicano i requisiti di onorabilita' previsti per i soci di enti creditizi dall'art. 7 del d.P.R. n. 350/1985.

Quest'ultima norma prevede che i soci i quali, trovandosi in una delle situazioni di cui ai nn. 2 e 3 lett. a) e b) dell'art. 5 dello stesso d.P.R. n. 350/1985, posseggano, direttamente o per il tramite di societa' controllate o fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 2%, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti detto limite. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione assembleare assunta e' impugnabile ex art. 2377 cod. civ. ove non superi la c.d. "prova di resistenza", cioe' ove si dimostri che non si sarebbe raggiunta la maggioranza necessaria senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi. L'impugnazione delle

delibera e' obbligatoria per gli amministratori e i sindaci. Inoltre, le azioni o le quote per le quali e' inibito il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Il comma 2 dell'art. 8 stabilisce che agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle societa' finanziarie di cui al capo II si applicano le disposizioni dell'art. 5 del d.P.R. n. 350/1985.

Pertanto, non possono essere ricoperte le cariche sopra indicate da persone che:

1) si trovano in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) sono sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi delle leggi nn. 575/1965 e 646/1982 (legislazione antimafia);

3) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla legge bancaria;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti dalle norme penali in materia di societa' e consorzi (contenute nel codice civile) e dalla legge fallimentare;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

La decadenza dalle cariche in questione e' dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza e' punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da cinquecentomila a cinque milioni di lire.

Le disposizioni ora richiamate non precisano se e con quali modalita' gli amministratori, anche in funzione delle responsabilita' poste a loro carico, debbano vigilare sulla esistenza e permanenza dei requisiti di onorabilita' in capo ai vertici aziendali, ne' precisano in qual misura la societa' debba svolgere analoga forma di controllo sui propri soci: al riguardo si ritiene che alle fattispecie in esame vadano applicate le procedure poste in essere in esecuzione del d.P.R. n. 350/1985.

#### Deroghe alla normativa

Il comma 2-ter dell'art. 8 precisa che le disposizioni del capo II "non si applicano qualora l'attivita' esercitata dagli intermediari di cui all'art. 4, comma 2 (quelli cioe' che operano con il pubblico), "sia sottoposta a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali".

La formula utilizzata e' piu' rigorosa di quella adottata dal decreto-legge convertito, nel senso che l'inapplicabilita' delle disposizioni in parola e' consentita solo in relazione a quei soggetti per i quali siano in vigore norme di legge che ne consentano l'assoggettamento a vigilanza relativamente alle materie regolate dalle prescrizioni del decreto convertito.

Al riguardo il comunicato del Ministero del Tesoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre ha precisato che possono giovare di detta deroga le societa' di factoring di cui alla legge n. 52/1991, le societa' finanziarie con funzioni di capogruppo di gruppi creditizi di cui al d. legisl. n. 356/1990 ed i cambiavalute autorizzati ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 148/1988.

Non possono invece giovare di detta deroga e devono percio' rispettare gli adempimenti in questione:

- le societa' cooperative che svolgono una delle attivita' di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 197/1991, sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro ai sensi del d. legisl. C. provv. St. n. 1577/1947;

- le societa' finanziarie assoggettate alla vigilanza del Ministero del lavoro a termini della legge n. 49/1985;

- le societa' finanziarie tenute agli obblighi verso la CONSOB ai sensi della legge n. 216/1974 e successive modificazioni.

La vigilanza disposta dalle leggi speciali a carico di detti soggetti - che e' mantenuta ferma - non viene

evidentemente ritenuta assimilabile, ne' per funzioni ne' per contenuti, a quella di cui alla legge n. 197.

Lo stesso comunicato ha altresì precisato che le società di partecipazione con funzioni di capogruppo di gruppi industriali, commerciali o di servizio, la cui attività si esplica solo all'interno del gruppo e non anche con il pubblico, sono assoggettate agli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge e non anche a quelli di cui al comma 2.

### Sospensioni degli esponenti

L'art. 9 della legge prescrive che la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 5, n. 3) del d.P.R. n. 350/1985 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva in materia di antimafia, prevista dall'art. 10, comma 3 della legge n. 575/1965, comportano "la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni intermediario di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis". La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione, o dall'organo titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza; l'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da cinquecentomila a cinque milioni di lire, cioè con la stessa pena stabilita per l'omessa dichiarazione di decadenza. Per gli enti creditizi, la sospensione è dichiarata con le modalità di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 350/1985, che, fra l'altro, attribuisce il potere di pronunciare la decadenza (e quindi ora anche la sospensione) del soggetto interessato alla Banca d'Italia, in caso di inerzia da parte del consiglio di amministrazione.

L'articolo in commento, che sanziona penalmente l'omessa dichiarazione di sospensione dei vertici aziendali privi dei requisiti di onorabilit , si limita ad individuare nel consiglio l'organo che a cio' deve procedere ed a stabilire il termine entro il quale deve provvedere, ma non indica se e con quale procedura il consiglio stesso debba attivarsi presso i soggetti interessati per accertarne i requisiti in discorso. Anche in questa situazione, puo' essere utile far capo alle procedure attivate a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 350/1985.

### Nuovi poteri del collegio sindacale

L'art. 10 della legge attribuisce al collegio sindacale di tutti gli intermediari di cui all'art. 4 (quindi anche degli enti creditizi), oltre alle attribuzioni ad esso gia' spettanti, anche il dovere di vigilare sull'osservanza delle norme previste dal provvedimento in esame: vengono in considerazione a questo riguardo le disposizioni contenute nel capo I, relative alle modalita' di trasferimento del contante e dei titoli al portatore, alla tenuta del registro ex art. 13 della legge n. 15/1980 ed alla segnalazione delle operazioni "sospette", nonche' quelle del capo II, attinenti agli obblighi posti specificamente a carico delle societa' finanziarie.

La norma impone che "gli accertamenti e le contestazioni" dei sindaci concernenti violazioni delle norme del capo I vengano trasmessi in copia al Ministro del tesoro entro dieci giorni e quelli relativi al capo II alla Banca d'Italia e all'UIC; l'omessa trasmissione viene sanzionata con la reclusione fino ad un anno e con la multa da duecentomila a due milioni di lire.

Quanto all'espletamento delle nuove funzioni attribuite al collegio, e' da notare che le stesse si inseriscono in quelle piu' generali gia' tradizionalmente esercitate dai sindaci e quindi andranno svolte secondo i tempi e i modi con i quali vengono assolti i compiti di controllo propri dell'organo in parola.